

22091/21

**ORIGINALE**



**LA CORTE SUPREMA DI  
CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE CIVILE**

Oggetto

**RESPONSABILITA'  
CIVILE GENERALE**

R.G.N. 10528/2018

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 72091

Dott. FRANCO DE STEFANO - Presidente -

Rep.

Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Consigliere -

CC 12/02/2021

- Rel.

Dott. DANILO SESTINI

Consigliere -

LUIGI

Dott.

- Consigliere -

ALESSANDRO SCARANO

Dott. GIUSEPPE CRICENTI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 10528-2018 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato

in (omissis) , presso lo

studio dell'avvocato (omissis) e

rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

(omissis) ;

2021

- ricorrente -

539

contro

2c  
12

(omissis) SPA, elettivamente  
domiciliata in (omissis)  
440, presso lo studio dell'avvocato  
(omissis), che la rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato (omissis)  
(omissis);

CONSORZIO (omissis),  
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)  
(omissis), presso lo studio del quale è  
elettivamente domiciliato, in (omissis)  
(omissis);

CONS COOP CONSORZIO (omissis)  
(omissis), rappresentato e difeso  
dall'avvocato (omissis), presso lo  
studio della quale è elettivamente  
domiciliato, in (omissis)

(omissis);

**- controricorrenti -**


**nonché contro**

(omissis) SRL ;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 325/2017 della CORTE  
D'APPELLO di CATANIA, depositata il  
22/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella  
camera di consiglio del 12/02/2021 dal  
Consigliere Dott. DANILO SESTINI;



Rilevato che:

(omissis) convenne in giudizio il Comune di (omissis), il CONS.COOP – Consorzio (omissis) e la (omissis) s.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni (quantificati in oltre 167.000,00 euro) provocati alla sua attività commerciale da lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento del manto stradale che erano stati realizzati nella strada in cui si affacciava il proprio esercizio e che ne avevano impedito l'accesso e la visibilità da parte della clientela;

costituitisi in giudizio tutti i convenuti, il CONS.COOP (aggiudicatario dei lavori) chiamò in causa il Consorzio (omissis) (omissis) (impresa assegnataria dei lavori), mentre la (omissis) sr.l. (impresa esecutrice) chiamò in manleva la propria assicuratrice (omissis) s.p.a.;

il Tribunale di Siracusa, dichiarati il difetto di legittimazione passiva del CONS.COOP e del (omissis) e la cessazione della materia del contendere tra l'attore e il Comune (per espressa rinuncia alla domanda da parte del (omissis)), rigettò la domanda per difetto di prova del danno, non risultando prodotti in causa elementi documentali inerenti all'attività dell'attore; condannò, inoltre, il (omissis) al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti e dei terzi chiamati;

pronunciando sull'impugnazione del (omissis), la Corte di Appello di Catania ha accolto parzialmente il gravame, disponendo la compensazione per metà delle spese del giudizio di primo grado nei confronti dell'(omissis) e della (omissis); ha inoltre condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore del CONS.COOP e del (omissis) e ha compensato per metà le spese nei confronti della (omissis) e della (omissis);

ha proposto ricorso per cassazione il (omissis), affidandosi a cinque motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, il CONS.COOP - Consorzio (omissis),

il (omissis) e la  
(omissis) s.p.a. (già (omissis) );

con ordinanza interlocutoria n. 5024/20, depositata il 25.2.2020,  
questa Corte ha osservato che:

«la (omissis) s.r.l. non ha svolto attività difensiva nel presente  
giudizio;

il ricorso per cassazione del (omissis) risulta notificato alla (omissis)  
presso l'avv. (omissis) , indicato -nella relata- come suo  
procuratore costituito;

tuttavia, dalla sentenza impugnata non risulta che la (omissis) si  
fosse costituita nel giudizio di appello e che lo avesse fatto a ministero  
dell'avv. (omissis): l'intestazione della sentenza non indica la (omissis) fra le  
parti del giudizio e neppure dalla motivazione è dato evincere se la  
società fosse presente nella fase di gravame; per di più, il quinto  
motivo del ricorso è basato proprio sull'assunto che la (omissis) sia  
rimasta contumace in appello;

non sussistendo quindi la certezza che l'avv. (omissis) sia stato il  
difensore della (omissis) nel giudizio di appello, difettano elementi certi  
nel senso della ritualità della notifica del ricorso per cassazione nei  
confronti dell'(omissis);

in una siffatta situazione di dubbio, deve pertanto disporsi che il  
ricorrente provveda a documentare l'eventuale costituzione della  
(omissis) in grado di appello o -in difetto- a rinnovare la notificazione  
del ricorso personalmente alla (omissis), alla luce del principio secondo  
cui «la notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto  
per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è  
nulla, e non inesistente, in quanto l'atto, pur se viziato, poiché eseguito  
al di fuori delle previsioni dell'art.330, commi primo e terzo, cod. proc.  
civ., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle  
notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli  
effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta  
la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.»

(Cass., S.U. n. 10817/2008; cfr. anche Cass. n. 16952/2006 e Cass. n. 11485/2018)»;

tanto considerato, questa Corte ha disposto che il ricorrente provvedesse, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, a comprovare l'eventuale costituzione della (omissis) s.r.l. nel giudizio di appello o, in difetto, a rinnovare la notificazione del ricorso alla predetta parte personalmente;

con nota del 14.10.2020, il difensore del (omissis) ha depositato il ricorso notificato alla legale rappresentante della (omissis) s.r.l. in data 18.6.2020 (ai sensi dell'art. 140 c.p.c.);

fissata, per la nuova trattazione del ricorso, l'adunanza del 12.2.21, hanno depositato memoria il Cons. Coop - (omissis) (omissis) e la (omissis).

Considerato che:

il ricorso è improcedibile, in quanto l'atto notificato alla (omissis) personalmente, in ottemperanza all'ordinanza interlocutoria che disponeva la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.c., non è stato depositato presso la Cancelleria della Corte entro il termine di 20 giorni previsto dall'art. 371 bis c.p.c.;

deve infatti trovare applicazione il principio secondo cui «nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso. (Cass. n. 1930/2017; conformi Cass. n. 26141/13 e Cass. n. 9097/2019);

nel caso in esame, il termine è stato ampiamente superato giacché il ricorso notificato è stato depositato ben oltre i 20 giorni dalla

scadenza del termine assegnato (da collocarsi alla data del 18.6.2020, tenuto conto della comunicazione dell'ordinanza effettuata il 25.2.2020 e della sospensione "emergenziale" dei termini processuali dal 9 marzo all'11.5.2020) e addirittura dopo più di due mesi (al netto della sospensione feriale dei termini) dall'avvenuta notificazione;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.


**P.Q.M.**

La Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, per compensi, in euro 4.000,00 ciascuno in favore di Cons. Coop. e di (omissis) (omissis) e in euro 3.000,00 in favore di (omissis), il tutto oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 12.2.2021

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 2 - AGO. 2021



Il Funzionario Giudiziario  
Luisa PASSINETTI

